

Dell'imposizione di un quattrino p foglietta della Mag<sup>ca</sup> Città di Viterbo

essendosi <sup>deliberata</sup> ~~deliberata~~ la gabella d'un quattrino buono p foglietta et deli-  
berata a Jacomo Bonelli: posse al bidone come più offerente p un duo  
prossimo incominciato il di 1.<sup>o</sup> del m<sup>o</sup> et come sequita da finirsi  
con osservarla di tutti capitoli soliti et sopra ciò fatti altre volte et  
avuto il d.<sup>o</sup> conduttore non sia defraudato o nessuno possa pretendere  
ignoranza di quanto sia obligato S. M. et S. M. C. il sig. Antonio Vit-  
torio Vlegato della provincia del Patrimonio et S. M. sig. Cons. della  
Città et popolo di Viterbo p il m<sup>o</sup> et publico bando ad istanza di d.<sup>o</sup> con-  
duttore s'ordina et comanda a tutte et singole persone di qualsivoglia  
stato, grado, et condizione, che hanno comprato o venduto dal d.<sup>o</sup> di p.<sup>o</sup> del  
m<sup>o</sup> et che p l'averire conpreveranno, o venderanno alcuna quantità di  
vino, et mosto tanto raccolto nell' terr.<sup>o</sup> di Viterbo, come pure sebbino in  
termine di tre giorni dal di della vendita o compra haverlo denunciato  
to al d.<sup>o</sup> conduttore o suoi compagni sotto pena di cinq scudi per ciascuno  
et p ciascuna volta d' applicarsi p un scudo al Palazzo di S. M. sig. in  
terzo al d.<sup>o</sup> appellatore et l'altro all' accusatore quale sarà creduto  
con giuramento, et un testimonio degno di fede et sarà tenuto secreto. De-  
clararanno che s'intendino tutti vini crudi, et coti greco, moscatello, et ogni  
altra sorte di vino ancorche fusse venuto p mare di qualsivoglia loco,  
et anco ogni sorta di bevanche.

Et che tutti quelli che hanno dato l'assegne di comprare o vendite alla misura  
di la gabella p il passato, sono obligati darli denuncio al d.<sup>o</sup> appellatore  
fra termine di tre giorni sotto la pena. Notificando, et tanto s'intende  
il venditore, come il compratore et passato tutto tempo havendo notizia di  
d.<sup>o</sup> compra o vendita sotto procedere p fraude senza altra inten-  
zione p detti cinq scudi.

Et che tutti i Cittadini et abitanti, che hanno dato o che daranno la  
vare le lor vine, o possessioni havendo havuto alcuna quantità di  
o mosto da d.<sup>o</sup> soci, mellasoli, o altri favoratori o et p l'averire  
haveranno, siano obligati denunciarlo al d.<sup>o</sup> conduttore in termine di

giorni sotto la d. pena consegna è ricevuta.  
Et che tutti quelli incettatori di vino, che compreranno una botta, o uino come  
di sopra se lo uenderanno in grosso non pagheranno un quattrino o foglietta,  
ma uendendolo à minuto saranno obligati pagare il d. quattrino che sarà  
un baiocco & boccale

Et saranno obligati pagare il med. quattrino & foglietta cioè un baiocco &  
boccale tutti quelli cittadini o forastieri che condurranno uini nelle fe-  
re della guerra anorché habbino o aiobto nelle lor proprie possessioni  
et il med. pagaranno uendendolo nelle porte anorché sia moscatello gre-  
co, o altre, come di sopra

Et si proibisce, che nessuno possa intronettere nella città di Viterbo o suo  
terzo alcuna quantità di uino, moscatello, o altre sorte nella licentia scritta  
dal d. conduttore sotto pena della perdita del uino, et uno scudo p. bai-  
le o applicarsi come di sopra

Et sarà lecito al d. conduttore riscuotere et far pagare un quattrino buono  
per foglietta di tutto il uino, et si uenderà da tutti li hosti, ta uernari,  
albergatori, camere locande et incettatori et nelle fiere della guerra et  
alle porte della città anorché uendessero li loro proprii uini et la città  
uini particolari senza eccezione alcuna et similmente saranno obligati pa-  
gare il d. quattrino & foglietta d'acquati rascati mellonati, et ogni al-  
tra sorte di beuanda che uenderanno, alle quali hosti et ogni altra  
sopra detti non sarà lecito comprare uino a fasci dalle bottole o par-  
ticulari uenderlo o farlo alcuni nelle loro hostarie case o altro loco  
sotto pena di dieci scudi p. ciascuna uolta, li quali hosti et incettatori di  
uini non potranno tenere nelle loro hostarie acquati, rascati mellonati,  
ne alcuna altra sorte di beuanda et tenendouene tutto sia sotto posto  
à d. gabella

Et di tutti cittadini o abitanti che uenderanno, o faranno uendere uino  
à frascetta rapolto nelle proprie possessioni non debbino cuocere ne fa-  
cuocere à chi ancora nelle lor bottole carne fresca ne tenere sotto la d.  
med. pena.

Et si dichiara che il d. ap. non exercitare la d. esattione di gabella  
con li med. privilegi et facultà che sono esplicate nel bando del d. ap.  
Car. Am. publicato in Roma li 24 di Aprile 1557 et anco di tutti li  
privilegi honori et altri con li quali detta gabella è stata concessa à  
d. città

Et che nessuna persona possa uendere ne metter mano à uendere qualis-  
sorte greco o moscatello anorché sia rapolto nelle loro proprie possessioni  
à grosso, o à minuto di prima non lo faua incendere al d. conduttore  
et suoi compagni, et che da uno di loro non habbia licentia scritta sotto la

detta pena et il med. à tutti quelli che dal primo diobre in qua sono  
uenduti o che al pnte uenderanno uino debbano denunciarlo al d. condut-  
tore et pigliarne altre licentie scritte come di sopra intermine di tre giorni  
dopo la publicatione del pnte bando sotto le med. pena, et si procedera  
à fraude contra quelli.

Et nessuno hosti o altre persone come di sopra così viterbeni come forastieri  
ardisca o presuma di sigillare, botte, o barili sigillati senza licentia  
d. conduttore sotto la detta pena.

Et che nessuno facti no Banilano, o altra persona possa leuare da un loco  
al altro alcuna quantità di uino ne di giorno, ne di notte o farlo portare  
con bestie, o in altri modi se prima non hauera la licentia scritta dal d. con-  
duttore o suoi compagni sotto la pena nella quale anco incorreranno  
con li facti no, o altri, come li hosti, et altri, che lo riceuerono id. licentia

Et si dichiara che quelli che uenderanno li lor proprii uini et uine rapolte  
nelle loro proprie possessioni et poi p. lor proprio uso ne compreranno in tal  
caso si intenda il suo proprio uino esser uenduto & incetta et mercante  
à tutti quelli trouera hauer comprato sia sotto posto à detta gabella, et  
similmente li sume donato o dato in pagamento alcune quantità di uine  
mosto et uino, et quel tale l'hauera riceuto lo uenderà tutto o parte  
et fatto che uenderà si intenda esser tenuto à detta gabella et alle  
pena et non hauido denunciatu al d. conduttore con la licentia scritta  
come di sopra et à maggior cautela al d. conduttore gli si darà et  
licentia che possa uendere, et far uendere et cercare tutte le cantine de  
facti dove haue sospetto tanto di giorno come di notte uina rapolte  
altuera sotto la detta pena.

Et hauido d. conduttore sospetto di uendite, et comprare di uino gli sia  
lecito di dare il giuramento così al compratore come al uenditore, et nessuno  
possa replicare sotto la d. pena.

Et gli si da attia et possa eseguire in ogni cosa d. sue polize o compagni  
come gli appaltatori cam. tanto nelle fraude come in altre cose, et giurato di d.  
impositione sarà bisogno con si è detto di sopra

Et si comanda à tutti Barili della città, et non lassino entrare dalle  
porte alcune quantità di uino, o moscatello de forastieri, se no haueno  
la licentia scritta dal detto conduttore o compagni sotto posto pena di  
cinque scudi p. ciascuna persona et uolta che contra fara.

Et anco il d. bando fatto sia noto ad ogni persona si comanda à tutti  
hosti ta uernari camere locande et altri uenderoli di uino à bot-  
te o fauerna debba tenere affisso uno dell'enti bandi doue ogni  
possa legere, et uedere sotto pena d'uno scudo p. persona, et uolta

che son trovato senza d'aplicarsi come di sopra, avvertendo ciascuno che  
si procedera universalmente alla remissione.  
Si dichiara che tutti che pagheranno detto quattrino & foglietta non  
potranno ne debbino pagare in altre mani che al depositario, quale sarà  
Giacomo Bonelli, fosse sopra scritto, e pagando ad altri sia di nullo valore.  
In fede di Palazzo li ix di settembre 1593

Confirmamus sup<sup>ra</sup> bandimenta di modo sit. Et fons alijs band<sup>is</sup> et talis demp<sup>er</sup> d'elite  
condato

A Victorius Veger

Sact Brunoct<sup>us</sup> & Carcoll<sup>us</sup>

Jo marescotto pubblico probetto di mag<sup>ca</sup> città di uiterbo  
o publicato il testo schivito banno p uiterbo a li loche  
soliti e conzueti sotto il sig<sup>no</sup> di 1593